

Rep. n. \_\_\_\_\_

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN'AREA ALL'INTERNO DELLA ROTATORIA STRADALE DI SAN COLOMBANO, IN SCANDICCI, SULLA QUALE E' INSTALLATA UNA STAZIONE RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE (FI209).

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Scandicci (FI), nella sede Comunale, Piazzale della Resistenza n. 1, con la presente scrittura privata, tra:

A) - Il Comune di Scandicci (FI) (Cod. Fisc. e P.IVA 00975370487), d'ora in avanti denominato "Concedente", nella persona del Dirigente del Settore OO.PP. Manutenzione, Ambiente, Parchi e Verde del Comune di Scandicci, Ing. Paolo Calastrini, nato a Firenze il 09.03.1968, e domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 nonché dell'art. 67 dello Statuto del Comune, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;

B) - La società GALATA S.p.A., d'ora in avanti denominata "Concessionaria", società con azionista unico Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Roma, Via Veneziani 56/L, capitale sociale euro 1.000.000,00, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma 13264231005, numero di R.E.A. di Roma 1433946, codice fiscale e partita IVA n. 13264231005, in persona del Legale Rappresentante Dott. ...., nato a ....., il xx/xx/xxxx, C.F. .... domiciliato per la carica presso la sede legale della Società;

(in seguito congiuntamente indicate come le "Parti")

Premesso:

- Che in data 10.12.2008 il Comune di Scandicci e la Soc. Wind Telecomunicazioni S.p.A. hanno sottoscritto la convenzione (avente validità quinquennale, a far data dal 19.12.2008 fino al 19.12.2013) con la quale il Comune ha concesso in uso, a titolo temporaneo ed oneroso, una porzione di area - individuata al catasto al foglio n. 1, particelle n. 444, 796 e 810 - di proprietà comunale, della superficie di 12,32 mq, autorizzando l'impianto di una stazione radio base per telefonia mobile su un sostegno per la pubblica illuminazione, il tutto per l'installazione di un impianto di telecomunicazioni di Wind Telecomunicazioni S.p.A. denominato FI-209;
- Che, essendo la succitata convenzione scaduta il giorno 19.12.2013, si ritiene di provvedere al rinnovo esplicito della stessa, per un ulteriore periodo di cinque anni a far data dalla suddetta scadenza, al fine di disciplinare i rapporti fra il Comune di Scandicci e la Soc. Wind Telecomunicazioni S.p.A., relativamente alla concessione in uso dell'area di proprietà comunale e dell'autorizzazione all'utilizzo della stazione radio base per telefonia mobile nell'area sopra individuata (rotonda di San Colombano);
- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è approvato il rinnovo della concessione in uso, alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A., a titolo precario ed oneroso, della porzione di terreno sopra individuata, per ulteriori 5 anni, ovvero dal 19.12.2013 al 19.12.2018;
- Che con tale deliberazione si è quantificato inoltre un canone annuo pari a € 19.000,00 a far data dal 19.12.2013 e, a decorrere dal secondo anno di vigenza della Convenzione stipulata, di

applicare l'indice ISTAT annuale al canone medesimo, sulla base della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

- Che Wind Telecomunicazioni in data 18.02.2015 ha costituito la società Galata S.p.A. a rogito notaio Atlante, repertorio 49870, raccolta 24634 e ha conferito nella medesima società una serie di *asset* di cui è parte anche l'oggetto del contratto in essere;

## TUTTO CIO' PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1**

Il Comune di Scandicci, come sopra legalmente rappresentato, in qualità di Ente proprietario dell'area che ospita la SRB nella rotonda presso la frazione di San Colombano, ricadente in catasto al foglio n° 1 , particelle n° 444, rinnova e concede a Galata S.p.A.:

- la concessione in uso, a titolo temporaneo ed oneroso, di una porzione di terreno, della superficie di circa 12,32 mq, posta nella rotonda stradale di San Colombano (la cui installazione è stata autorizzata con deliberazione G.C. n. 209 del 01.12.2008), per l'installazione degli apparati (radio, elettrici e telefonici) nonché delle relative strutture ed infrastrutture necessarie per sostenere e far funzionare gli stessi sul sostegno per la pubblica illuminazione;

Quanto sopra per l'installazione, il mantenimento e la gestione di un impianto di telecomunicazioni di Wind telecomunicazioni S.p.A. necessario alla diffusione e ricezione di segnali di telecomunicazioni per la gestione del servizio di pubblica utilità.

### **Articolo 2**

Il Concedente, per l'alimentazione ed il funzionamento dell'impianto di telecomunicazioni, consente alla Concessionaria di mantenere, all'interno dell'area concessa e fuori da essa, nella rimanente area di sua proprietà, le linee ed i cavi necessari a collegare le apparecchiature con i punti di erogazione dell'energia elettrica, secondo i tracciati concordati con i Servizi Tecnici Comunali, restando inteso che le spese di alimentazione saranno a carico della Concessionaria stessa.

### **Articolo 3**

La Concessionaria, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria che dovessero risultare necessari al mantenimento del proprio impianto in condizioni ottimali.

### **Articolo 4**

Per gli interventi alle attrezzature ed agli spazi concessi in uso di cui al precedente punto 1) il Concedente garantisce alla Concessionaria la facoltà di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all'impianto ed alle relative vie di accesso, del proprio personale dipendente o di personale da essa incaricato, per compiere le opere necessarie alla manutenzione o per servizio. Ogni onere per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è posto a carico della Concessionaria.

### **Articolo 5**

Dovranno essere rispettate le normative relative alla tutela della salute, sicurezza ed incolumità, dei lavoratori , dipendenti o incaricati dalla Concessionaria ,addetti agli interventi manutentivi dell'impianto di telecomunicazione. La Concessionaria esonera espressamente il Concedente dalla responsabilità civile nei confronti di terzi, per danni subiti da persone e cose connessi con

la gestione di quanto concesso, qualora tali danni siano riconducibili a colpa o dolo della società Wind Telecomunicazioni S.p.A..

## **Articolo 6**

Per la concessione in uso di cui trattasi le parti concordano:

a) Un canone annuo di € 19.000,00 (diciannovemila/00), a decorrere dal 19.12.2013 , che dovrà essere versato dalla Concessionaria in due rate semestrali anticipate di € 9.500,00 (novemilacinquecento/00);

Conseguentemente l'importo contrattuale per i cinque anni della durata della Concessione viene ad ammontare ad € 95.000,00 (novantacinquemila/00), oltre l'aggiornamento ISTAT di cui alla successiva lettera f);

b) che preliminarmente alla sottoscrizione della presente convenzione, la Concessionaria dovrà dimostrare di aver versato :

- la somma di € 1.600,00 a titolo di integrazione del deposito cauzionale precedentemente versato (pari a € 17.400,00), pari ad una annualità del nuovo canone;
- la somma di € 9.500,00 corrispondente ad un semestre di canone anticipato;

c) I versamenti successivi semestrali dovranno essere effettuati entro il primo mese di ciascun successivo semestre.

d) l'annualità versata a titolo di anticipo/deposito cauzionale sarà utilizzata, allo scadere della presente convenzione, quale canone relativo all'ultimo anno d'uso dell'impianto.

e) in caso di mancato pagamento delle rate entro un mese dai termini stabiliti il concedente potrà dare corso alla risoluzione della convenzione, salva l'azione legale per il recupero delle somme non corrisposte e comprensive degli interessi legali.

f) l'importo del canone sarà soggetto annualmente ad aggiornamento sulla base delle variazioni ISTAT (100%) del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

g) il versamento del deposito cauzionale e delle rate semestrali, dovranno essere effettuate dalla Concessionaria, indicando SEMPRE come causale: "Deposito cauzionale (o canone semestrale relativo al semestre 'mese'+ 'anno' – 'mese'+ 'anno') relativo alla SRB presso la rotonda di San Colombano".

## **Articolo 7**

Il presente atto viene sottoscritto con validità di cinque anni, a decorrere dal 19.12.2013, senza possibilità di tacito rinnovo.

La concessione, alla succitata scadenza, potrà essere rinnovata per uguale periodo previa apposita deliberazione del Comune di Scandicci ed a seguito di formale richiesta di rinnovo che la Concessionaria s'impegna a trasmettere all'Amministrazione Comunale almeno 3 (tre) mesi prima della succitata medesima scadenza.

La concessionaria ha la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione, con richiesta formale da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite la posta elettronica certificata (PEC) almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale. Resta inteso che la stessa dovrà versare il canone fino alla scadenza annuale della Convenzione.

Per patto espresso la Concedente concede alla Concessionaria il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente Contratto, a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati da un rapporto riguardante la stazione radio base, o che siano società del Gruppo di cui la Concessionaria

fa parte, dopo formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge. E' espressamente vietato ad entrambe le parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere, derivanti dal presente Contratto.

La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente da parte del Concedente e senza dover corrispondere alla Concessionaria nessuna indennità risarcitoria, con un preavviso di almeno 90 giorni per emanazione di nuove normative, una volta verificata l'impossibilità di adeguamento dell'impianto concessionato. In tale evenienza, fatta salva la disattivazione dell'impianto non appena venisse riscontrato un pericolo a danno dei cittadini accertato dagli organi sanitari competenti, l'Amministrazione farà quanto nelle sue possibilità per individuare un nuovo apposito sito che garantisca livelli di copertura similari.

Al termine della convenzione, oppure prima in caso di risoluzione anticipata, la Concessionaria dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro i tempi tecnici necessari, a rimuovere le antenne e gli apparati tecnici a terra e a provvedere al ripristino dei luoghi, riportandoli nella loro condizione originaria. Eventuali opere realizzate, presso gli spazi concessi, non in conformità alle condizioni sopra esposte ed alla normativa edilizia ed urbanistica, comporteranno di diritto la risoluzione "de iure" della convenzione e dovranno essere rimosse, a cura e spese della Concessionaria; in caso di inosservanza il Concedente potrà procedere alla demolizione a norma della disciplina edilizia, con rivalsa delle spese nei confronti della Concessionaria, oppure acquisire gratuitamente al patrimonio comunale le opere aggiunte senza versare alcun compenso alla Concessionaria. La Concessionaria è responsabile della gestione, conservazione, delle spese di manutenzione, vigilanza ed utilizzo di ciò che ha installato presso gli spazi concessi.

#### **Articolo 8**

Nel caso che sulla installazione sia tecnicamente possibile ospitare altri soggetti operanti nel campo delle telecomunicazioni che ne facciano richiesta, la Concessionaria si impegna a concedere la propria autorizzazione in proposito. In tale circostanza, il Concedente, in accordo con il gestore, determinerà le modalità di installazione, stabilendo, inoltre, il canone annuo da introitare.

#### **Articolo 9**

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, presenti e future, sono a completo carico della Concessionaria.

#### **Articolo 10**

Si dichiara che le prestazioni oggetto del presente atto non sono soggette agli accertamenti per la lotta alla mafia in quanto di importo inferiore al tetto stabilito dell'Art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011.

#### **Articolo 11**

Per ogni controversia derivante dal presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per l'Amministrazione Comunale di Scandicci  
Il Dirigente del Settore OO.PP.,  
Manutenzione e Ambiente  
Ing. Paolo Calastrini

Per Galata S.p.A.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_